



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 7 DEL 23.05.2023

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE.

IL SINDACO

Vista la nota dell' Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli prot. n. 0033314/2023 con cui si comunica l'esito sfavorevole delle analisi effettuate su campione prelevato nell'acqua di balneazione in corrispondenza del punto identificato dal codice IT015063007003 e si chiede l'adozione, fino a nuova comunicazione, del provvedimento di divieto di cui all'art. 5 del D.Lgs. 116/2008 lungo il tratto di seguito indicato: INIZIO longitudine 13,91373 latitudine 40,70026 – FINE longitudine 13,89668 latitudine 40,69990 – sistema di riferimento WGS84 – lunghezza in metri 1528;

Vista la normativa vigente in materia e, in particolare, l'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, il potere di adottare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Verificato che le ordinanze sindacali contingibili e d'urgenza in materia di igiene e sanità pubblica sono sottratte, in ragione del loro carattere cautelare ed urgente, all'obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7, L. n. 241 del 1990 (Tar Campania - Napoli, Sezione 5, Sentenza 23 febbraio 2015, n. 1220; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6966 del 28.05.2010);

Ritenuto opportuno provvedere in merito, al fine di tutelare la salute pubblica;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritti anche se materialmente non riportati, a tutela della salute pubblica, il divieto di balneazione, fino a nuovo provvedimento, lungo il tratto di seguito



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

indicato: INIZIO longitudine 13,91373 latitudine 40,70026 – FINE longitudine 13,89668 latitudine 40,69990
– sistema di riferimento WGS84 – lunghezza in metri 1528.

A V V E R T E

- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile della sanzione di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni.

Dalla Residenza Municipale, 23.05.2023

IL SINDACO

Dott. Dionigi Gaudio

